

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1167 e 953/A**

"Delega al Governo per la
riforma del codice della nautica
da diporto"

ottobre 2014
n. 175



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
delle infrastrutture e dei trasporti



Servizio Studi

(Consigliere parlamentare anziano:
F. Marcelli)

tel. 06 6706_2114

Segreteria

tel. 06 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

(Compito particolare: R. Loiero) _2424

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Minichiello _4761

Questioni regionali e delle autonomie locali

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata e CERDP

Capo ufficio: L. Gianniti _2134

Documentazione

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Maria Paola Mascia _3369

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. n. 1167 e 953/A**

"Delega al Governo per la
riforma del codice della nautica
da diporto"

ottobre 2014
n. 175

a cura di: F. Colucci

AVVERTENZA

La presente scheda di lettura illustra il contenuto del disegno di legge A.S. 1167 e 953/A recante “Delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto”.

Il disegno di legge A.S. 1167, di iniziativa governativa, è stato presentato il 15 novembre 2013, ed assegnato, in sede referente, il 31 gennaio 2014, all’8^a Commissione permanente “Lavori pubblici, comunicazioni” che lo ha esaminato unitamente al disegno di legge A.S. 953 “Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica” d’iniziativa dei Senatori Ranucci, Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Margiotta, Sonogo, Gibiino e Maurizio Rossi, del quale la Commissione propone l’assorbimento. L’esame congiunto in Commissione si è concluso il 9 ottobre 2014.

Le modifiche relative agli emendamenti approvati dalla Commissione sono evidenziate con il carattere **neretto**.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1	
Scheda di lettura.....	11

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

Testo del disegno di legge

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;

b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare;

c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri degli affari esteri e **della cooperazione internazionale**, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze, della salute, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e per la disciplina delle seguenti materie:

a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, **ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;**

b) *identica;*

c) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

fine di garantire comunque l'effettività
degli istituti sanzionatori.

**d) aggiornamento dei requisiti
psicofisici necessari per il
conseguimento della patente nautica;**

**e) procedure per l'approvazione e
l'installazione di sistemi di
alimentazione con gas di petrolio
liquefatto (GPL), metano ed elettrici,
su unità da diporto e relativi motori di
propulsione, di nuova costruzione o già
immessi sul mercato.**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermi l'assetto e il riparto delle competenze nonché al fine di migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM(2014)86), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

2. *Identico:*

a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;

a) *identica;*

b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;

b) *identica;*

c) revisione, secondo criteri di semplificazione, della disciplina in

c) *identica;*

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

materia di navigazione temporanea di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;

d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;

e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*;

g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione;

h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (*dry storage*) di piccole imbarcazioni;

Testo del disegno di legge

f) revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;

g) revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per imbarcazioni da diporto;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

i) *identica*;

***l)* rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;**

***m)* introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto;**

n) *identica*;

***o)* previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;**

***p)* pieno adeguamento del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile**

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le «imbarcazioni da diporto che si dedichino ad operazioni commerciali» rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva;

q) revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;

r) equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) eventuale inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi;

s) inserimento della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;

i) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia

t) istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia

Testo del disegno di legge

della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni;

l) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;

m) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, **prevedendo:**

1) l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;

2) che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - *European Qualification Framework* (EQF) dell'Unione europea;

u) identica;

v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi

Testo del disegno di legge

compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione;

n) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione **e prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza delle velocità minime, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;**

z) nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v), previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto;

aa) identica;

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

nautiche;

**bb) adeguamento alla direttiva
2013/53/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 2013;**

o) abrogazione espressa delle norme
incompatibili.

cc) *identica*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 sono adottati d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.

3. *Identico*.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 sono trasmessi alle Camere
ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari
competenti per materia. I pareri sono resi
entro venti giorni dalla data di
trasmissione e indicano specificamente le
eventuali disposizioni ritenute non
conformi ai principi e criteri direttivi di
cui al presente articolo. Il Governo,
esaminati i pareri, ritrasmette alle
Camere, con le sue osservazioni e con le
eventuali modificazioni, il testo per il
parere definitivo delle competenti
Commissioni parlamentari, da esprimere
entro venti giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, i
decreti possono comunque essere
emanati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
al comma 1 sono trasmessi alle Camere
ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari
competenti per materia **e per i profili
finanziari**. I pareri sono resi entro venti
giorni dalla data di trasmissione e
indicano specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai
principi e criteri direttivi di cui al
presente articolo. Il Governo, esaminati i
pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali
modificazioni, il testo per il parere
definitivo delle competenti Commissioni
parlamentari, da esprimere entro venti
giorni dalla data di trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono comunque
essere emanati.

5. Entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dal comma 2 e
con le modalità di cui al presente
articolo, il Governo è autorizzato ad
adottare uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi

5. *Identico*.

Testo del disegno di legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Commissione

medesimi.

6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui alla presente legge.

6. *Identico.*

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini.

7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica ed essi non devono comportare aggravio di spese per i cittadini. **In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.**

Il comma 1 delega il Governo ad adottare:

- entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
- uno o più decreti legislativi:
 - adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il concerto dei Ministri:
 - degli affari esteri e **della cooperazione internazionale**;
 - per gli affari europei;
 - dell'economia e delle finanze;

- della salute;
 - per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
 - della giustizia;
 - dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - dello sviluppo economico;
 - dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- di revisione ed integrazione del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo [171/2005](#)¹).

Le materie oggetto di disciplina sono:

- a) regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto, **ivi comprese le navi di cui all'articolo 3 della legge [172/2003](#)**² relativo alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate;
- b) attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa con l'obiettivo della salvaguardia della vita umana in mare;
- c) revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite al fine di garantire comunque l'effettività degli istituti sanzionatori;
- d) **aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;**
- e) **procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con gas di petrolio liquefatto (GPL), metano ed elettrici, su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.**

Il comma 2 indica la finalità dell'intervento di delegificazione:

- migliorare le condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per il turismo costiero e marino (COM(2014)86) che prospetta quattordici azioni dell'Unione europea volte ad aiutare regioni costiere e imprese a superare le sfide cui sono chiamate e a consolidare la posizione del settore quale motore essenziale della «economia blu» in Europa, in cui gli Stati membri sono invitati a elaborare e attuare strategie nazionali e regionali, a sfruttare i fondi disponibili e a scambiarsi le migliori pratiche.

¹ Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172.”

² Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante “*Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico*”.

Il legislatore delegato adotta la normativa in conformità con i criteri di semplificazione delle procedure, tali da consentire la revisione del codice della nautica da diporto, mantenendone fermo:

- l'assetto;
- il riparto delle competenze.

Il legislatore delegato rispetta i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinamento e armonizzazione della normativa in materia di nautica da diporto e di iscrizione delle unità da diporto, coniugando la semplificazione degli adempimenti formali posti a carico dell'utenza e delle procedure amministrative e di controllo;
- b) semplificazione del regime amministrativo e degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto, anche ai fini commerciali;
- c) revisione della disciplina in materia di navigazione temporanea, secondo criteri di semplificazione, di imbarcazioni e navi da diporto non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ma affidate in conto vendita o in riparazione e assistenza ai cantieri navali;
- d) semplificazione della procedura amministrativa per la dismissione di bandiera;
- e) regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti, secondo criteri di semplificazione nel rispetto dei requisiti generali di sicurezza anche ai fini della salvaguardia delle persone trasportate;
- f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di *handicap*;**
- g) regolamentazione puntuale, allo scopo di tutelare l'ecosistema, dei campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C), per le unità da diporto autorizzate alla navigazione;**
- h) destinazione d'uso per la nautica minore delle strutture demaniali, pontili, arenili e piazzali, che presentino caratteristiche particolarmente idonee per essere utilizzati quali ricovero a secco (*dry storage*) di piccole imbarcazioni;**

- i)* revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto;
- l)* **rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche e revisione delle procedure di accertamento e certificazione degli stessi;**
- m)* **introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto**
- n)* revisione dei titoli professionali del diporto in relazione all'introduzione di un titolo semplificato per lo svolgimento dei servizi di coperta per imbarcazioni da diporto;
- o)* **previsione di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali destinate all'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione e previsione, in tale ottica, del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera - quale autorità alla quale competono in via esclusiva la pianificazione ed il coordinamento dei controlli, tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore;**
- p)* **pieno adeguamento del decreto legislativo 53/2011³, alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, in materia di attività di controllo da parte dello Stato di approdo, con particolare riguardo al corretto recepimento della definizione di «interfaccia nave/porto» e all'ambito di applicazione della normativa riguardante le «imbarcazioni da diporto che si dedichino ad operazioni commerciali» rispetto agli obiettivi fissati dalla direttiva; il decreto legislativo 53/2011 ha attuato la direttiva 2009/16/CE che prevede un sistema efficiente di controllo da parte dello Stato di approdo, garantendo l'ispezione regolare di tutte le navi che fanno scalo nei porti e negli ancoraggi della Comunità; l'attività ispettiva si concentra sulle navi inferiori alle norme, mentre, le navi di qualità, intese come quelle che hanno già dato risultati soddisfacenti nell'ambito delle ispezioni o che**

³ Decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 "Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri.

battono bandiera di uno Stato che rispetta il regime volontario di controlli a titolo di Stato membro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sono premiate con ispezioni meno frequenti;

- q) **revisione della disciplina in materia di sicurezza delle unità e delle dotazioni anche alla luce dell'adeguamento all'innovazione tecnologica;**
- r) **equiparazione, a tutti gli effetti, alle strutture ricettive all'aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta ed il pernottamento di turisti all'interno delle proprie imbarcazioni ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il decreto-legge [133/2014](#)⁴ (in corso di conversione alla Camera dei deputati, Atto n. 2629, articolo 32) equipara, per un periodo di tempo limitato (fino al 31 dicembre 2014) alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. *marina resort*).**
- s) **inserimento (la Commissione ha soppresso l'aggettivo eventuale) della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara nei piani formativi scolastici, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi e l'istituzione della giornata del mare nelle scuole;**
- t) **istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela nel rispetto dei principi generali della sicurezza nautica e della salvaguardia della vita umana in mare, fatte salve le prerogative costituzionali delle regioni, prevedendo:**
 - 1. **l'istituzione di un elenco nazionale, aggiornato, degli istruttori professionali, consultabile nel sito istituzionale della Federazione italiana vela (FIV) e della Lega navale italiana (LNI) e nei siti dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla tenuta dell'elenco nazionale di cui al precedente periodo sono posti a carico degli iscritti;**

⁴ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".

2. **che gli istruttori di vela siano in possesso del brevetto della FIV o della LNI, rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - *European Qualification Framework (EQF)* dell'Unione europea;**
- u) razionalizzazione delle attività di controllo delle unità da diporto attraverso metodologie di verifiche atte ad evitare forme di accertamenti ripetuti a carico delle stesse unità in ambiti temporali limitati nel rispetto della sicurezza nautica;
- v) revisione della disciplina sanzionatoria, aumentando l'entità delle sanzioni vigenti di un terzo, sia nel minimo che nel massimo edittale, relativamente alle violazioni, commesse mediante l'utilizzo di un'unità da diporto, concernenti l'inosservanza di una disposizione di legge o di regolamento o di un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero l'inosservanza di una disposizione di legge o di un regolamento in materia di sicurezza della navigazione e **prevedendo altresì l'inasprimento delle sanzioni relative all'inosservanza delle velocità minime, anche da parte delle imbarcazioni commerciali, negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nel passaggio vicino ad imbarcazioni alla fonda e nella navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione;**
- z) **nell'ambito della revisione della disciplina sanzionatoria di cui alla lettera v), previsione di sanzioni più severe a carico di coloro che conducono unità da diporto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, nonché nei confronti di coloro che utilizzando unità da diporto causano danni ambientali, attraverso misure che, a seconda della gravità della violazione, vadano dal ritiro della patente al sequestro dell'unità da diporto;**
- aa) semplificazione dei procedimenti per l'applicazione e il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie al fine di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio, in particolare prevedendo la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità delle fattispecie, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento, con l'introduzione anche di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi ristretti, nonché l'ampliamento delle fattispecie incidenti nella materia della sicurezza

nautica per le quali è prevista la sospensione e la revoca delle patenti nautiche;

bb) adeguamento alla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013; il 17 gennaio 2014 è entrata in vigore la direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, il cui termine di recepimento è fissato al 18 gennaio 2016; la scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa recata dal disegno di legge è prevista entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore;

cc) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

Il comma 3 dispone il raggiungimento dell'intesa, sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo [281/1997](#)⁵.

L'intesa con la predetta conferenza unificata, prevista dal comma 3, rappresenta lo strumento con il quale si raggiunge un accordo tra lo Stato e le regioni nell'ambito di una materia la cui competenza legislativa è concorrente, qualora, invece, la materia è di competenza legislativa esclusiva dello Stato lo strumento per il conseguimento della leale collaborazione con le regioni è quello del parere. Sullo schema di decreto legislativo relativo al citato Codice della nautica da diporto, la Conferenza unificata espresse un parere; il codice contiene, all'articolo, 52 (cultura nautica) una disposizione di carattere programmatico che demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, la facoltà di inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi; a tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti tecnici nautici.

L'articolo 117 della Costituzione individua le materie di competenza legislativa statale (primo comma) concorrente tra Stato e regioni (comma 2) e, in via residuale, le materie di competenza legislativa esclusiva delle regioni.

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame indica le materie oggetto dell'intervento di delegificazione che sembrano ricadere nelle materie, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere: *g*) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; *h*) ordine pubblico e sicurezza e *l*) ordinamento civile. Peraltro, tra i principi e criteri direttivi, indicati al comma 2, dell'articolo in esame, ve ne sono alcuni che attengono a materie non richiamate al comma 1 (ove è esplicitato l'oggetto della delega) e che fanno riferimento a materie, come la formazione professionale, di competenza legislativa regionale esclusiva.

⁵ Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città' ed autonomie locali".

Potrebbe essere opportuno integrare il comma 1, al fine di ricomprendervi materie, come la formazione professionale, di competenza legislativa esclusiva, al fine di giustificare lo strumento dell'intesa, tra Stato e regioni, sugli schemi di decreto legislativo; potrebbe, inoltre, essere valutata la limitazione dell'intesa alle sole parti relative alla materie che non rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale.

Il comma 4 prevede l'espressione del parere, sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

I pareri:

- sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione;
- indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo;
- sono esaminati dal Governo che:
 - li ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni:
 - per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione;
 - decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

Il comma 5 disciplina l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1:

- entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore;
- nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2;
- con le modalità di cui al presente articolo.

Il comma 6 richiama la possibilità che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adegui il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto (Decreto ministeriale [146/2008](#)⁶):

- di concerto con i Ministri interessati;
- al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega.

Il comma 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dai decreti legislativi di cui al comma 1:

- non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica;
- non devono comportare aggravio di spese per i cittadini;

⁶ Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto."

- **in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica [196/2009](#)⁷, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.**

Il settore della nautica da diporto è disciplinato dalla legge [172/2003](#)⁸ e dal citato Codice della nautica da diporto. La legge 172/2003 è diretta, in particolar modo, ad armonizzare la disciplina interna con quella europea, a semplificare e snellire le procedure amministrative legate al diporto, ad alleggerire il carico fiscale nonché a rendere il sistema nautico italiano più competitivo, creando le premesse per uno sviluppo duraturo del mercato interno. Tra le modifiche volte in tale direzione, assumono particolare rilievo la creazione del registro dei cosiddetti *super yacht* e la disciplina del noleggio per le imbarcazioni da diporto.

La maggior parte delle disposizioni contenute nella legge 172/2003 sono state attuate dal Codice della nautica da diporto che ha unificato le previgenti leggi in materia, rendendo evidente la specificità del settore e sottraendolo alle generali norme del Codice della navigazione. Il provvedimento si ispira a criteri di semplificazione e snellimento di tutte le procedure, in particolare di quelle relative alla progettazione, costruzione e commercializzazione delle imbarcazioni e delle unità da diporto, nel rispetto delle norme comunitarie e con particolare attenzione ai livelli di sicurezza.

Il decreto-legge 70/2011⁹ (articolo 3, comma 7) novella il codice della nautica da diporto (decreto legislativo 171/2005¹⁰) allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali e quelli relativi alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti e approdi turistici. Si estende l'ambito di applicazione del codice alla navigazione esercitata a scopi commerciali mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 172/2003¹¹. L'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 70/2011, contiene disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e a razionalizzare il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a ciò destinate. Si aggiunge un nuovo comma, il 2-*bis*, all'articolo 5 della legge n. 84/1994¹² con il quale si prevede l'utilizzazione, come approdi turistici, di strutture ed ambiti portuali idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico. Si prevede che il procedimento di revisione della disciplina in

⁷ Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

⁸ Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".

⁹ Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".

¹⁰ Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172."

¹¹ Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".

¹² Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale".

materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di porti¹³ e approdi turistici – attualmente dettata dal DPR 509/1997¹⁴ - sia effettuato in conformità ai criteri e alle modalità di affidamento appositamente definiti nell’ambito dell’intesa raggiunta in sede di conferenza Stato – regioni in attuazione dell’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194/2009 che si occupa anche di concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive.

La legge di stabilità 2013 ([228/2012](#)) articolo 1, commi da 217 a 222, prevede l’istituzione, entro il 30 giugno 2013, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto che include: l’archivio telematico centrale, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto; lo sportello telematico del diportista. Le navi e le imbarcazioni da diporto alle quali si applica la disciplina sono quelle di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3 del codice della nautica da diporto (decreto legislativo 171/2005) ovvero le unità destinate alla navigazione da diporto, con esclusione di quelle a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri. In particolare rientrano nella categoria delle imbarcazioni da diporto le unità con scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, mentre sono navi da diporto quelle con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri. Il sistema è istituito nell’ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare del Sistema e del relativo trattamento dei dati. Le modalità per l’attuazione del Sistema sono stabilite con regolamento, da emanare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge n. 400/1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 228/2012 (1° marzo 2013) che definisce anche le modalità: del trasferimento dei dati dai registri cartacei all’archivio telematico, che sarà curato dagli uffici marittimi e della motorizzazione civile; della conservazione della documentazione; dell’elaborazione e fornitura delle unità da diporto iscritte; della pubblicità degli atti, anche a fini antifrode. Il regolamento dovrà inoltre definire i tempi di attuazione delle nuove procedure e le necessarie modifiche alla normativa in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative (comma 219). Il comma 220, nell’ambito del Sistema di cui al comma 217, prevede l’istituzione dello Sportello telematico del diportista, volto a semplificare il regime amministrativo per l’iscrizione e l’abilitazione alla navigazione delle unità da diporto. Il regolamento di cui al comma 219 disciplina anche il funzionamento dello Sportello con particolare riferimento ai seguenti aspetti: modalità di iscrizione e cancellazione delle navi e imbarcazioni da diporto; rilascio della licenza di navigazione; attribuzione delle sigle di individuazione; procedure di trasmissione dei dati all’archivio telematico centrale. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di partecipazione, alle attività di servizio nei confronti dell’utenza, da parte delle associazioni nazionali di costruttori, importatori e distributori di unità da diporto e da parte dei soggetti autorizzati all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le menzionate associazioni sono anche tenute a fornire i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici per

¹³ Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del già citato D.P.R. n. 509/1997, il porto turistico è il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari.

¹⁴ D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

contribuire al funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Le tariffe da versare a fronte delle attività svolte dallo Sportello saranno determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e saranno versate su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 23 del decreto-legge [69/2013](#)¹⁵ novella l'articolo 49-*bis*, comma 5, del Codice della nautica da diporto in materia di noleggio occasionale di unità da diporto, consentendo l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20 per cento, a richiesta del percipiente, dei proventi derivanti dalle attività di noleggio occasionale di durata complessiva non superiore a 42 giorni, indipendentemente quindi dall'ammontare dei proventi derivanti dal noleggio. La norma novellata prevedeva invece la possibilità di assoggettamento ad imposta sostitutiva solo nel limite di proventi inferiori a 30.000 euro. Rimane ferma l'esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio.

Il citato articolo 49-*bis*, introdotto nel Codice della nautica da diporto dall'art. 59-*ter* D.L. 1/2012¹⁶, ha disciplinato per la prima volta l'attività di noleggio occasionale con finalità di incentivazione del turismo nautico. La norma ha infatti consentito al titolare persona fisica, ovvero all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di effettuare, in forma occasionale e senza quindi che potesse essere qualificata come attività commerciale ai fini fiscali, l'attività di noleggio di tali unità. Per i proventi derivanti da tale attività, purché non superassero i 30.000 euro annui, è stato consentito l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 20%. In attuazione della norma, con D.M. Infrastrutture e Trasporti del 26 febbraio 2013 sono state definite le modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto.

L'articolo 23, comma 01, del decreto-legge 69/2013 modifica l'articolo 49-*bis* del codice, estendendo anche alle società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, oltre che alle persone fisiche, l'attività di noleggio occasionale.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della norma - premesso che per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate destinate in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, - si tratta, come già previsto nell'art. 49-*bis*, delle sole imbarcazioni e navi da diporto come definite nell'art. 3, comma 1 del Codice della nautica da diporto.

Si tratta quindi solamente delle seguenti:

- le imbarcazioni da diporto, cioè le unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri (misurate secondo le norme armonizzate);
- le navi da diporto, definite dal codice come le unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri (sempre misurate secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666).

Sono quindi escluse le altre tipologie di imbarcazioni destinate alla navigazione da diporto che sono contemplate nell'art. 3, comma 1 del codice e precisamente i natanti da

¹⁵ Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".

¹⁶ D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

diporto (unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri) e le generiche unità da diporto (definizione residuale che individua ogni altra costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto). Dovrebbero essere altresì esclusi, in base al fatto che sono equiparati ai fini dell'abilitazione al comando alle unità da diporto, i motoscafi ad uso privato (art. 39, co. 5, del codice).

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali il comma 5 dell'articolo 49-*bis* del codice, introdotto dall'articolo 59-*ter*, del D.L. n. 1/2012, ha istituito un regime fiscale agevolato opzionale (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 20 per cento¹⁷) per i proventi derivanti dal noleggio occasionale (la cui durata complessiva non deve essere superiore a 40 giorni, come modificato dal presente articolo).

Nel dettaglio, si accede a tale regime agevolato a condizione che:

- il percipiente ne faccia richiesta. Si tratta infatti di un regime opzionale;
- i proventi derivino dall'attività di noleggio occasionale. Tale noleggio deve essere esercitato dunque da persona fisica (titolare o utilizzatore) ed avere ad oggetto imbarcazioni e navi da diporto;
- i proventi non siano superiori a 30.000 euro annui (*ora soppresso*);
- il contribuente effettui l'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, pena l'impossibilità di fruire del regime agevolato o, se ne fruisce già, la decadenza dallo stesso.

L'opzione per l'imposta sostitutiva preclude la possibilità di detrarre o dedurre costi e spese sostenute in relazione all'attività di noleggio.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta, esso si effettua al medesimo termine fissato per il versamento del saldo IRPEF; di conseguenza l'acconto IRPEF verrà calcolato senza tenere conto delle disposizioni così introdotte.

Si rimanda all'ordinaria disciplina delle imposte sui redditi per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dell'imposta sostitutiva.

Si demanda infine a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (non ancora emanato) la definizione di modalità semplificate di documentazione e dichiarazione dei predetti proventi, nonché la fissazione delle modalità di versamento dell'imposta sostitutiva e delle altre disposizioni di attuazione.

L'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 69/2013 modifica l'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 201/2011¹⁸ che ha istituito la tassa sulle unità da diporto a decorrere dal 1° maggio 2012. La norma è stata successivamente interamente sostituita dall'art. 60-*bis*, comma 1, lett. a), del decreto-legge 1/2012.

L'articolo 60-*bis*, comma 1, lett. a), del citato decreto-legge 1/2012, al fine di semplificare la determinazione della tassa sulle unità da diporto, ne ha previsto la definizione su base annuale, anziché su un calcolo giorno per giorno sulla base dello stazionamento in porti nazionali o della navigazione in acque pubbliche, come previsto

¹⁷ Si ricorda che i proventi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, nonché i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o quelli derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere rientrano nella categoria di "redditi diversi" a fini IRPEF (articolo 67, comma 1 del TUIR), ove non costituiscono redditi di capitale, ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in qualità di lavoro dipendente. In rapporto alle predette attività, il reddito imponibile (articolo 71, comma 2 del TUIR) è costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito medesimo.

¹⁸ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici".

dal testo originario. Si esenta dal pagamento della tassa le unità da diporto con lunghezza fino a 14 metri – e se ne riduce l'ammontare per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 14 e i 20 metri. Conseguentemente la tassa annuale per le unità da diporto è così rideterminata:

<i>Tassa annuale unità da diporto</i>		
<i>Comma 2, lett.</i>	<i>euro</i>	<i>lunghezza dello scafo</i>
a)	esente	10,01 - 12 metri
b)	esente	12,01 - 14 metri
c)	870	14,01 - 17 metri
d)	1.300	17,01 - 20 metri
e)	4.400	20,01 - 24 metri
f)	7.800	24,01 - 34 metri
g)	12.500	34,01 - 44 metri
h)	16.000	44,01 - 54 metri
i)	21.500	54,01 a 64 metri
l)	25.000	superiore a 64 metri

Circa l'ambito di applicazione il comma 7 dell'articolo 16, del decreto-legge 201/2011 specifica che si applica ai proprietari, agli usufruttuari, agli acquirenti con patto di riservato dominio o agli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché alle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o a cui sia attribuibile il possesso di unità da diporto;

La tassa non si applica invece:

- ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia;
- alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

Il comma 3 del citato articolo 16 specifica che la riduzione della tassa al 50% prevista per le unità a vela con motore ausiliario si applica quando il rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0,5, nonché prevede la riduzione al 50% anche per le unità con scafo di lunghezza fino ad 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nelle isole della laguna di Venezia.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 24 aprile 2012 ha definito modalità, termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa annuale. In particolare l'articolo 2, nello specificare che la tassa (da pagare dal 1° maggio ai sensi del comma 2 dell'articolo 16) è riferita al periodo 1° maggio - 30 aprile dell'anno successivo, stabilisce che il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno.

Il Consiglio dei ministri, l'8 novembre 2013 ha approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, uno schema di regolamento che dà attuazione al citato sistema telematico centrale della nautica da diporto, che introduce semplificazioni, correttivi e strumenti di controllo tali da incentivare positivamente le dinamiche concorrenziali di mercato che,

al contempo, rafforzino sia la tutela degli interessi di ordine pubblico sia la tutela degli interessi economici di tutti gli operatori del settore. Il provvedimento istituisce un Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, che consentirà di riferire ad un unico organismo nazionale le competenze in materia di iscrizione delle unità da diporto e che varrà, conseguentemente, anche ad uniformare le prassi amministrative in uso; un Archivio telematico centrale della nautica da diporto, depositario di tutti i dati tecnici e giuridici riferiti a ciascuna unità da diporto; lo Sportello telematico del diportista (STED), che sarà operativo presso tutte le Capitanerie di Porto, presso tutti gli Uffici Circondariali marittimi, presso tutti gli Uffici di motorizzazione civile e presso un migliaio di Agenzie di pratiche nautiche. Il testo è stato trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari competenti (Atto n. 96) che hanno espresso i pareri prescritti. La procedura prevede quindi l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, non ancora avvenuta (il regolamento è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 agosto 2014). Il decreto-legge [133/2014](#)¹⁹ (in corso di conversione presso la Camera dei deputati, Atto n. 2629) all'articolo 32, comma 3, precisa, attraverso una modifica della citata legge di stabilità 2013 (228/2012) che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all'archivio telematico centrale e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto. Lo schema di regolamento già prevede quindi che nell'articolazione del Sistema telematico sia ricompreso l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto. La disposizione del decreto-legge 133/2014 sembra quindi avere la finalità di adeguare la disposizione normativa contenuta nella legge di stabilità 2013, che costituisce il fondamento giuridico per l'emanazione del regolamento, con quanto poi previsto dallo schema di regolamento di attuazione stesso, in tal senso recependo un'indicazione contenuta nel parere del Consiglio di Stato del 27 marzo 2014.

Il citato decreto-legge 133/2014 (articolo 32) equipara, per un periodo di tempo limitato (fino al 31 dicembre 2014) alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. *marina resort*).

¹⁹ Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>165</u>	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (al 15 settembre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497 e 1522)
<u>166/I</u>	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)
<u>166/II</u>	Dossier	Partecipazione alla 69 ^a Assemblea Generale dell'ONU (New York, 22-26 settembre 2014)
<u>167</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1428-A "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro, dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"
<u>168</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1612 "Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" - Ed. provvisoria
<u>169</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1613 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero"
<u>170</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1629 "Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali"
<u>171</u>	Dossier	Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina dell'appello
<u>172</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1627 "Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio"
<u>173</u>	Testo a fronte	Attività di <i>lobbying</i> . Testo a fronte tra i disegni di legge in esame (all'8 ottobre 2014) presso la Commissione Affari costituzionali del Senato. (AA.SS. nn. 281, 358, 643, 806, 992, 1497, 1522, 1191 e 1632) - <i>edizione provvisoria</i>
<u>174</u>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1637 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno" - <i>Edizione provvisoria</i>

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".